



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 27/08/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 7 agosto 2015, n. 305

Art. 14 L.R. 37/85 - Proroga dell'autorizzazione alla coltivazione di cava di calcarenite ed d'argilla, in località "Era S. Francesco" del Comune di Montemesola (TA), sulla particella n. 90 (ex p.lla 25) del Fg. 14.

Esercente Società DE RUBERTIS Antonio s.r.l. - P. IVA 01797770730 - Sede legale in Montemesola (TA) in C.da Era S. Francesco.

L'anno 2015, addì 7 del mese di Agosto, presso la sede del Servizio Ecologia in Modugno Z.I. (BA) Viale delle Magnolie 6/8.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' ESTRATTIVE

VISTA la L.R. 04 febbraio 1997 n. 7, art.4, 3° comma, artt. 5 e 6 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e succ. modificazioni;

VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;

VISTO il D. L.vo 9 aprile 2008, n. 81;

VISTO il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624;

VISTA la D.G.R. 538 del 09.05.2007 e s.m.i. Direttiva in materia di Attività Estrattive;

VISTA la D.G.R. n.580 del 15.05.2007 di approvazione del PRAE e s.m.i. apportate con D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di approvazione del PRAE;

VISTO il D.L.vo n.117 del 30.05.2008 di attuazione della direttiva 2006/21/ce relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;

VISTA la D.G.R. 09.09.2014 n. 1845 recante “Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - modifica funzioni deliberazione di G.R. 3044 del 29.12.2011”, di attribuzione al Servizio Ecologia delle funzioni di programmazione nel Settore estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzativi e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 1 ottobre 2014 n. 653 - Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - modifica funzioni;

VISTO l'ATTO DIRIGENZIALE n. 22 del 20.10.2014 del Direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'Amministrazione, recante “riassetto organizzativo degli Uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche”;

VISTO l'ATTO del Dirigente del Servizio Ecologia del 17.11.2014, n. 371, con il quale, ai sensi dell'ex art. 45 della L.R. 10/2007, le funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive sono delegate all'ing. Angelo LEFONS;

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, come da apposita Relazione in atti n. 44 del 04.08.2015 sottoscritta dal responsabile del procedimento, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

- La Società DE RUBERTIS Antonio s.r.l., con sede in Montemesola (TA) è stata autorizzata con n. DET. n. 26 del 20.09.2004 ad esercire la cava di calcarenite sita in località “Era S. Francesco”, in catasto al Fg. 14 particella n. 90 (ex 25) per una superficie complessiva di Ha 9.24.59, del Comune di Montemesola (TA), fino al 12.11.2014;
- Con istanza, ns prot. AOO_160_8402 del 05.06.2013, integrata con elaborati tecnici e grafici il 26.07.2013 prot. AOO_160_11033, la suddetta società DE RUBERTIS Antonio s.r.l. chiedeva l'autorizzazione all'estrazione di un banco di argilla all'interno della cava di calcarenite, autorizzata con Det. n. 26/2004, in località “Era S. Francesco” del Comune di Montemesola (TA), sulla particella n. 90 (ex 25) del Fg. 14.
- Con Determina n. 5 del 16.01.2014, la società DE RUBERTIS Antonio s.r.l. è stata autorizzata all'estrazione di un banco di argilla all'interno della cava di calcarenite in località “Era S. Francesco” del Comune di Montemesola (TA), già autorizzata con Determina n. 26 del 20.09.2004 sulla particella n. 90 (ex 25) del Fg. 14.
- Con istanza, ns. prot. AOO_160_8005 del 04.06.2014, la suddetta Società ha richiesto la proroga dell'autorizzazione alla coltivazione della cava di calcarenite, rilasciata con Det. n. 26/2004;
- La società DE RUBERTIS Antonio s.r.l. ha, altresì, presentato istanza di proroga al provvedimento autorizzativo n. 5 del 16.01.2014 all'estrazione di un banco di argilla all'interno della cava di calcarenite, sita in località “Era S. Francesco” del Comune di Montemesola (TA);
- Con la perizia giurata, registrata all'Ufficio Giudice di Pace di Grottaglie (TA) in data 03.06.2014, l'esercente e il direttore dei lavori hanno dichiarato che la cava:
 - Non ricade, neanche parzialmente, nei siti della rete “Natura 2000” di cui alle direttive 92/43/CE (Siti di

Importanza Comunitaria - SIC e Zone di Conservazione speciale - ZPS) e 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale - ZPS);

- Non ricade in aree protette regionali ex L.R. n. 19/97 e statali ex Legge 394/91;

- Non ricade in aree individuate dal PUTT/P della Regione Puglia, approvato con DET. di G.R. n. 1748 del 15.12.2000, né come ambito esteso A né come ambito esteso B;

- L'area interessata non è indicata come area sottoposta a vincoli nella Carta Giacimentologica approvata con Delibera di G.R. n. 445 del 23.02.2010 e pubblicata sul B.U.R.P. n. 44 dell' 08.03.2010;

- L'attività di coltivazione non ricade, neanche parzialmente, in aree perimetrale a pericolosità idraulica, geomorfologica e che non interferiscono con il reticolo idrografico come individuato dal PAI e che non è necessario acquisire il parere di conformità dell'Autorità di Bacino in quanto si configura nelle condizioni di cui alla Determina Dirigenziale n. 115/2010 ed in particolare in quanto il materiale calcareo di base a quello da estrarre risulta con coefficiente di conducibilità $K \approx 10^{-5}$ m/s;

- dispone ancora, alla data odierna, di un giacimento da coltivare per un volume di mc. 608.150;

- Il Piano di Coltivazione e il Piano di Recupero sono rimasti immutati rispetto al provvedimento autorizzativo Determina Dirigenziale n. 26/2004;

- per esaurire il giacimento residuo (mc. 608.150) necessita di un periodo di tempo di 15 anni;

- Il Piano Quotato allegato alla presente è perfettamente corrispondente allo stato dei luoghi alla data odierna del 31.12.2013.

A seguito della richiesta di questo Ufficio del 06.10.2014 prot. AOO_160_13926 gli Enti interessati hanno espresso il proprio parere:

• Il Servizio Urbanistica - Ufficio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso, con nota dell'11.11.2014 prot. >OO_079_8637 comunicava che il terreno di cui alla richiesta non risulta gravato da uso civico;

• L'Autorità di Bacino della Puglia con nota del 10.07.2015 prot. 0009672, comunicava che, "dopo aver esaminato lo studio di compatibilità idrologico-idraulica, presentato dalla ditta istante, rilevava le sezioni idrauliche dei canali Ingegna Superiore, Inferiore e Canale Cigliano, garantiscono lo smaltimento delle portate calcolate con tempi di ritorno pari a 30, 200 e 500 anni. Tali condizioni garantiscono la sicurezza idraulica ed idrologica dell'area interessata dalle attività di cave in esame. Pertanto questa Autorità di Bacino esprime parere di compatibilità dell'istanza in oggetto con i vincoli di propria competenza, ed in particolare con il Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI).

Considerato che:

• l'area oggetto di cava è in disponibilità della ditta medesima in quanto trattasi di terreni in comodato per uso cava dalla stessa Ditta, con contratto rinnovato in data 23.10.2014 all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Taranto al n. 5721, con scadenza il 12.10.2029;

• l'istanza è ammissibile in quanto regolarmente documentata in conformità alla modulistica pubblicata;

• la Ditta ha ottemperato alle prescrizioni di cui alle ordinanze nn. 2-3/2011 dell'Ingegnere Capo, come risulta dalla documentazione inviata dalla Ditta, agli atti di questo Ufficio al prot. n. 9300 del 03.07.2015, di cui il funzionario istruttore ha preso visione e ha verificato l'esattezza;

• l'esercente ha documentato il possesso delle capacità tecniche ed economiche;

• il volume di calcarenite da estrarre è di circa mq. 608.150, mentre per l'argilla è di circa mc. 312.500 in posto;

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione

di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. Autorizzare la proroga, fino al 30.08.2025, dell'autorizzazione alla coltivazione della cava di calcarenite e di argilla sita in località "Era S. Francesco" del Comune di Montemesola (TA), alla ditta DE RUBERTIS Antonio s.r.l., rappresentata dall'amministratrice unica sig.ra DE RUBERTIS Maria, nata a Grottaglie (TA) IL 28.10.1961 ed ivi residente alla Via Costa ang. Via Bachelet, in catasto al Fg. 14 particella n. 90 (ex 25) di Ha 9.24.59;

2. Sono confermate le condizioni e gli obblighi imposti dalla Determina n. 26 del 20.09.2004 e dalla Determina n. 5 del 16.01.2014, che qui si intendono integralmente trascritti e della presente determina, o di altro che fossero impartite dal Servizio Ecologia;

3. Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

a. La ditta deve trasmettere al Servizio Ecologia- Ufficio Attività Estrattive - ogni anno entro il 31 marzo, autocertificazione in cui devono essere riportati i mc. estratti nell'anno solare precedente, ai sensi della DGR n. 234/2013, unitamente all'attestazione del versamento del contributo dovuto, alla scheda statistica, al rilievo dello stato della cava, alla perizia giurata da parte del Tecnico che ha effettuato il rilievo della cava, il tutto ai sensi della DGR n. 234/2013, nonché l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle Ordinanze n. 1-2 e 3 del 2011

b. condurre i lavori di coltivazione della cava e a realizzare le opere di recupero delle aree di cava secondo le modalità previste dal progetto agli atti di quest'Ufficio con prot. 38/MIN/641 del 21.05.2001;

c. la cava deve essere tenuta in attività, eventuali sospensioni, anche temporanee saltuarie o periodiche devono essere comunicate alla Regione Puglia - Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive - Modugno (BA) e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Ufficio;

d. per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;

e. prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti,

- all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione ambientale delle aree di cava
- f. l'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare al Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;
- g. qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la Ditta è tenuta a sospendere i lavori e darne comunicazione, alla Soprintendenza Archeologica della Puglia, Palazzo Pantaleo - Via Duomo, 33 - 74123 Taranto, a norma dell'art. 87 del D.L. n. 490/99;
- h. a garanzia dei lavori di recupero ambientale, si conferma l'importo di € 200.000,00= (euro duecentomila/00) come garanzia finanziaria che può essere resa sotto forma anche fidejussoria/assicurativa, di durata iniziale fino al 30.08.2027, per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art. 25 della L.R. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Ditta in questione è tenuta ad integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti
- i. il presente provvedimento è valido fino al 30.08.2025 e potrà essere prorogato, su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e di sviluppo economico;
- j. la presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;
- k. il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l.r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dell'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;
- l. il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio deve essere depositato in cava in prossimità delle fasce di rispetto e utilizzato successivamente, nelle opere di recupero:
- l'Esercente deve utilizzare unicamente il materiale di risulta e/o sfrido proveniente alla coltivazione della cava stessa. Pertanto tutto il materiale di sfrido e/o di risulta deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro di cava;
 - è fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno cava, se non preventivamente autorizzato;
- m. sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, sanitaria, tutela paesaggistico - ambientale, ecc. ecc.;
- n. la realizzazione di fabbricati e/o impianti per l'utilizzo immediato del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il parere favorevole da parte del Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive. I comuni provvedono poi a determinare gli oneri di urbanizzazione e la relativa riscossione a carico dell'Esercente, come previsto dalle leggi vigenti giusta disposizione dirigenziale sulle "Pertinenze di cava" del 15.02.2011 prot. 785. I fabbricati, gli impianti e le opere realizzate saranno di fatto considerate "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione, da parte dell'Esercente, del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse;
- o. per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;
- p. la presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;
- q. l'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;
- r. ottenuto il titolo autorizzativo l'esercente:
- deve adempiere agli obblighi di cui all'art.6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S., D.E., attestazione di stabilità dei fronti, ecc. ecc.);
 - deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R.

128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;
s. l'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dal Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive competente, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt.16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi.

4. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni;

5. Il presente provvedimento:

a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;

b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

c) sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: www.sistema.puglia.it;

d) sarà trasmesso in copia all'Assessore allo Sviluppo Economico;

e) sarà notificato in copia alla ditta DE RUBERTIS Antonio s.r.l. ed al Sindaco del Comune di Montemesola (TA);

f) la presente determinazione è immediatamente esecutiva;

g) Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Ecologia.

Il presente atto, composto da n° 8 (otto) facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente dell'Ufficio

Ing. Angelo Lefons
